

dell'istruzione pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà, oltre che agli entisuddetti, anche a quelli che hanno per fine speciale la conservazione dei monumenti.

ROSADI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Parli.

ROSADI, *relatore*. Qui occorre fare una modificazione di mera forma. Siccome col disegno di legge del ministro si richiama il progetto della Commissione, ma si modifica in parte, così è necessario nel capoverso riferirsi agli enti di cui parla la prima parte dell'articolo 7. Bisogna dunque che si legga in questo comma: «Il diritto di tale espropriazione spetterà, oltre che allo Stato, alle provincie ed ai comuni, anche agli enti che hanno per fine speciale la conservazione dei monumenti».

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Allora il secondo capoverso di questo articolo deve essere modificato così: «Il diritto di tale espropriazione spetterà, oltre che allo Stato, alle provincie ed ai comuni, anche agli enti che hanno per fine speciale la conservazione dei monumenti».

Con questa modificazione pongo a partito l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

È vietata l'esportazione dal Regno delle cose che abbiano interesse storico, archeologico o artistico tale che la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l'archeologia o l'arte, ancorchè per tali cose non sia stata fatta la diffida di cui all'articolo 5.

Il proprietario o possessore delle cose di che all'art. 1, il quale intende esportarle, dovrà farne denuncia all'ufficio di esportazione, il quale giudicherà, in numero di tre funzionari a ciò preposti sotto la loro personale responsabilità, se sono della natura di quelle di cui è vietata l'esportazione come sopra.

Nel caso di dubbio da parte dell'ufficio o di contestazione da parte di chi chiede la esportazione intorno alla natura delle cose presentate all'esame dell'ufficio, la risoluzione del dubbio o della contestazione sarà deferita al Consiglio superiore.

(È approvato).

Art. 9.

Entro il termine di tre mesi, che può essere prorogato a sei per la ragione di cui all'art. 6, il Governo potrà acquistare la cosa denunciata per l'esportazione, qualora il proprietario non dichiari di rinunciare ad esportarla.

Sorgendo divergenza fra la dichiarazione di prezzo fatta dall'esportatore e l'offerta del Governo, il prezzo è determinato da una Commissione di periti nominati per metà dall'esportatore e per metà dal Ministero della istruzione. Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo; e ove tale accordo manchi, l'arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

La stima stabilirà il prezzo all'interno, indipendentemente da ogni sopravvalutazione che la cosa potrebbe conseguire per la sua esportazione e rivendita all'estero.

Durante il termine suddetto, la cosa sarà custodita a disposizione del Governo; e quando questo non intenda farne acquisto, sarà restituita al proprietario con la diffida di non esportarla qualora sia della natura di quelle di cui è vietata la esportazione.

(È approvato).

Art. 10.

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque cosa di cui all'articolo 1^o, è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore della cosa, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione dell'esportatore riscontrata con la stima degli uffici di esportazione.

In caso di dissenso il prezzo è determinato da una Commissione nominata come è detto sopra. La stima sarà fatta con i criteri di che all'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 11.

La tassa di esportazione non è applicabile alle cose importate da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico, secondo le norme da prescriversi nel regolamento, purchè la riesportazione non avvenga oltre il termine di cinque anni.

Questo termine sarà prorogato di cinque in cinque anni, alla sua scadenza, su richiesta degli interessati.

(È approvato).